

Allegato "F"

COMUNE DI CATTOLICA

(Prov. di Rimini)

Reg. n.

del

CONTRATTO D'APPALTO DEI LAVORI INERENTI IL PROLUNGAMENTO DEL
MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO

* * * * *

L'anno duemiladiciotto (2018) il giorno (....) del mese di in
Cattolica, nella Residenza Comunale.

Con la presente scrittura privata autenticata da valere ad ogni effetto di legge:

T R A

da una parte, **per il Comune di Cattolica (P. IVA 00343840401)**, l'Arch.
Alessandro Costa, nato a il, che interviene nel
presente atto in qualità di Dirigente del Settore 2 e quindi e per conto e in
rappresentanza del Comune di Cattolica con sede in P.le Roosevelt n. 5
domiciliato per la carica presso la sede di detto Comune, avente facoltà di
stipulare Contratti che abbiano ad oggetto materia di competenza del Settore 2
ai sensi dell'art. 83, comma 3 dello Statuto del Comune di Cattolica e dell'art.
107, comma 3, lett. c) del T.U. n. 267/2000

E

dall'altra parte, per la Ditta..... con sede in
Via..... – Codice Fiscale e Partita I.V.A.:
..... iscritta nel Registro delle Imprese di Rimini al n°
....., il Sig. nato a il .

....., in qualità di Legale rappresentante della medesima Ditta.

PREMESSO

- che con determinazione dirigenziale n..... del si affidavano i lavori inerenti il “PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO”, alla Ditta..... con sede in – Via, mediante gara d'appalto a procedura aperta ai sensi dell'art. 59 (Scelta delle procedure) e dell'art. 60 (procedura aperta) del citato D.Lgs. n. 50/2016, con aggiudicazione a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa per l'Amministrazione sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, per un importo pari ad **Euro**= (Euro) a seguito del ribasso del%, più **Euro 8.000,00** (Euro duemila/00) per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. esente.;

- che essendo completo l'accordo fra le parti in ordine a tutto quanto sopra precede esse parti, al fine di regolarizzare l'accordo stesso mediante formale atto,

CONVENGONO E STIPULANO

ART.1 – Il Comune di Cattolica, e per esso il suo legale rappresentante Arch. Alessandro Costa, affida e concede alla Ditta..... in seguito per brevità denominata “Appaltatore” e per essa il suo legale rappresentante Sig., come sopra generalizzato, che dichiara di accettare, l'appalto dei lavori di “PROLUNGAMENTO DEL MOLO DI LEVANTE DEL PORTO CANALE DI CATTOLICA – 2° STRALCIO”.

ART.2 -L'Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori a perfetta regola d'arte, in

conformità al Capitolato speciale d'appalto, che, anche se materialmente non allegato, viene sottoscritto dalle parti e conservato agli atti, e costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ove non in contrasto con lo stesso, nonché sotto l'osservanza delle norme e disposizioni contenute nel Capitolato Generale d'appalto per le opere pubbliche approvato con D.M.LL.PP. n.145 del 19.04.2000 (per gli articoli ancora in vigore), che si intendono interamente richiamate e trasfuse nel contenuto del presente contratto.

L'appaltatore è tenuto all'osservanza della vigenti leggi in tema di sicurezza ed igiene dei lavoratori sul luogo di lavoro ed in particolare del D.Lgs 81/2008.

L'Appaltante si riserva il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato lavoro entro un congruo termine perentorio e di disporre altresì lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno in relazione ad esigenze dipendenti dall'esecuzione delle altre opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'appaltatore possa rifiutarsi e farne oggetto di richiesta di speciali compensi.

Costituiscono parte integrante del presente contratto d'appalto i miglioramenti progettuali e le specificazioni oggetto dell'offerta qualitativa presentata in sede di gara. Le previsioni contenute nell'offerta presentata, che anche se non materialmente allegata costituisce parte integrante del presente contratto, sono vincolanti per l'appaltatore e costituiscono integrazione sostanziale del progetto esecutivo. La loro violazione assoggetta l'appaltatore alle penali previste nel Capitolato Speciale d'Appalto. Reiterate violazioni di tali obblighi costituiscono grave inadempimento contrattuale e causa di risoluzione del contratto d'appalto.

ART.3 - Il corrispettivo dell'appalto è stabilito in Euro (Euro/...), oltre ad Euro 8.000,00 (Euro ottomila/00) per oneri per la

sicurezza, **per complessivi €** (Euro/...)

I.V.A. esente..

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 34 del Capitolato Speciale d'Appalto saranno corrisposti all'Appaltatore pagamenti in corso d'opera ogni qualvolta l'ammontare dei lavori eseguiti raggiungerà l'importo non inferiore ad €. 100.000,00 (Euro centomila/00).

Sui pagamenti sarà operata la ritenuta dello 0,5% (zerovirgolacinquepercento)

per infortuni, da svincolarsi dopo il certificato di regolare esecuzione.

I pagamenti verranno effettuati dall'Ufficio Ragioneria del Comune di Cattolica, Piazza Roosevelt, 5.

La persona designata per riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o in saldo anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante è il Sig., sopra generalizzato.

ART. 4 - La disciplina dell'esecuzione dell'appalto è regolata, oltre che dalle norme del Capitolato speciale d'appalto e del Capitolato Generale per l'Appalto, approvato con D.M. 145/2000 (per gli articoli ancora in vigore), dalla legge antimafia D.Lgs. 06.09.2011 n. 159 e successive modifiche ed integrazioni nonché dalla legge 20 marzo 1865, n.2248, all.F (per le parti ancora in vigore), dal D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 e successive modificazioni ed integrazioni , dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori pubblici approvato con D.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni ed integrazioni (quest'ultimo per le parti ancora in vigore); è altresì regolato da tutte le leggi statali e regionali, relativi regolamenti, dalle istruzioni ministeriali vigenti, inerenti e conseguenti la materia d'appalto e di esecuzione di opere pubbliche che l'appaltatore con la firma del contratto dichiara

di conoscere integralmente, impegnandosi all'osservanza delle stesse.

Per quanto non particolarmente e diversamente disciplinato, si intenderanno applicabili le disposizioni di legge e i regolamenti vigenti in materia di Opere Pubbliche.

ART.5 – Il tempo utile per dare ultimati i lavori è di gg. 160 (centosessanta) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori stessi.

Per ogni giorno di mancato lavoro non giustificato da condizioni ambientali impeditive, che viene equiparato a giorni di ritardo, verrà applicata una penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, come disciplinato dall'art. 23 del Capitolato Speciale d'appalto. Nel caso di ritardi sui termini parziali del cronoprogramma troverà invece applicazione l'art. 24 del Capitolato Speciale d'appalto. In tali casi tanto la penale quanto il rimborso delle maggiori spese verranno inserite nello stato finale a debito dell'Appaltatore.

ART.6 – Ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia degli obblighi derivanti dal presente contratto l'Appaltatore ha costituito polizza fidejussoria n. dell'importo di Euro (Euro) con la Compagnia..... in data .
.....

Ai sensi dell'art. 103, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Impresa ha altresì prodotto polizza assicurativa n. stipulata con la Compagnia in data

La cauzione definitiva e la polizza assicurativa potranno essere svincolate solo a seguito di emissione del Certificato di Regolare Esecuzione favorevole, e su disposizione del Direttore Lavori.

ART.7 – Fanno parte integrante del presente contratto, anche se materialmente non allegati, i seguenti documenti che si considerano interamente richiamati e accettati dalle parti:

- a) il capitolato generale (per gli articoli ancora in vigore);
- b) il capitolato speciale d'appalto;
- c) lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera;
- d) gli elaborati grafici progettuali;
- e) il Protocollo d'intesa per la legalità, la qualità e la sicurezza del lavoro e delle prestazioni negli appalto e concessioni di lavori, servizi e forniture;
- f) il Patto di integrità;
- g) l'offerta di gara con particolare riferimento alla proposta qualitativa presentata dall'operatore economico.

ART.8 – Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti. L'Impresa si obbliga, altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensioni dell'Impresa.

L'Appaltatore dovrà, altresì, applicare nei confronti degli addetti occupati nelle attività oggetto dei lavori tutte le norme vigenti per l'assicurazione contro gli

infortuni, la previdenza e ogni altra forma assicurativa prevista dalle vigenti disposizioni di legge o dai contratti collettivi di lavori ed accordi integrativi previsti per le imprese di categoria. Si obbliga ad esibire, in qualsiasi momento e a semplice richiesta, le ricevute dei pagamenti dei contributi assicurativi e previdenziali relativi al personale adibito al servizio, nel periodo di valenza dell'appalto. Il mancato versamento dei contributi e competenze costituisce grave inadempienza contrattuale.

ART.9 – Tracciabilità dei flussi finanziari.: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.136 del 13 agosto 2010 l'appaltatore deve utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso le società Poste Italiane S.p.A. dedicati anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti devono essere registrati sui conti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni pagamento dovrà riportare il codice CIG del presente appalto e precisamente: 751784304E, nonché ai sensi dell'art.11 della L.16.01.2003 n.3 il CUP e precisamente: G64B16000020002.

L'appaltatore si impegna a comunicare entro sette giorni dalla sua accensione gli estremi identificativi dei summenzionati conti correnti e le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare con essi. Ai sensi dell'art. 7 comma 1 lett.

A) del decreto legge n.187/2010, primo periodo della L.136/2010, l'appaltatore si impegna ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 anche nei contratti sottoscritti da eventuali subappaltatori e/o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'appalto in

oggetto e dovrà essere inserita la clausola, a pena di nullità assoluta, con cui ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L.136/2010. Il Comune di Cattolica verifica il rispetto di tale adempimento. L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura, ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stazione appaltante o l'amministrazione concedente. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

ART.10- L'Appaltatore si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza, imparzialità, buon andamento e correttezza nonché a non compiere alcun atto od omissione, finalizzato, direttamente o indirettamente, a turbare e/o compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, attraverso irregolarità, comportamenti illeciti e violazioni di leggi e regolamenti.

L' Appaltatore si impegna altresì a rispettare tutte le clausole contenute nel patto di integrità e nei protocolli di legalità sottoscritti dal Comune, con la consapevolezza che la loro mancata osservanza costituisce causa di risoluzione del presente contratto.

ART.11 - L'Appaltatore sottoscrivendo il presente contratto attesta ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del Decreto Legislativo n.165/2001 di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

L'Appaltatore si impegna altresì, all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici del Comune di Cattolica, approvato con delibera di Giunta Comunale n. 18 del 29.01.2014.

ART.12 - Ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 l'Appaltatore si obbliga a comunicare tempestivamente all'Amministrazione appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura dell'Impresa nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

In tale caso l'Appaltatore si obbliga a trasmettere alla stessa Amministrazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile), assicurativi ed antinfortunistici dei lavoratori nonché copia dei versamenti contributivi previdenziali, assicurativi e ad organismi paritetici della contrattazione collettiva.

ART. 13 – L'Appaltatore ricorre nelle cause di risoluzione del contratto per grave inadempimento, oltre che nei casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 ed in quelle previste dal Capitolato Speciale d'Appalto, nelle seguenti fattispecie:

1. mancata assunzione dei lavori alla data stabilita;
2. qualora si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
3. in caso di sospensione anche parziale dei lavori;
4. per gravi motivi che non vengano rimossi o eliminati a seguito di contestazione dell'Amministrazione Comunale;
5. per inadempienze gravi nell'espletamento del servizio a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale;
6. per mancato rispetto del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" di cui al D.P.R. 16 agosto 2013 n. 62 e di quello approvato dal Comune di

Cattolica di cui al precedente art. 11.

Qualora si riscontri l'insorgere di uno dei casi di decadenza sopra specificati, viene notificato all'Appaltatore l'addebito, con invito a produrre le proprie controdeduzioni entro tre giorni dalla data della notifica. Scaduto infruttuosamente il termine di cui sopra ed in caso di giudizio negativo sulle motivazioni addotte, si farà luogo alla risoluzione del presente contratto con esclusione di ogni ulteriore formalità legale.

Sarà facoltà dell'Ente affidare ad altra Ditta l'esecuzione dei lavori che l'impresa affidataria non avesse eseguito a regola d'arte o che si fosse rifiutata di eseguire, ponendo a carico della stessa le spese relative, attraverso lo scomputo di tali somme dalla prima rata utile di pagamento dei lavori.

L'Appaltatore sarà ritenuto responsabile di qualsiasi danno che venisse causato ai beni mobili o immobili, nonché a terzi o a cose di terzi.

ART. 14 – E' esclusa la cessione del contratto.

Il subappalto sarà ammesso nei limiti e con le modalità stabiliti dall'art. 105 del Codice dei Contratti.

ART.15 - Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento Europeo sulla privacy n. 679/2016, i dati forniti dall'Impresa saranno raccolti presso il Comune -ufficio tecnico- per le finalità di gestione della gara e saranno trattati in maniera non automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo.

ART.16 -Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto (diritti, bolli, imposte e tasse) nessuna esclusa.

L'imposta di bollo del presente contratto verrà assolta tramite il

versamento del modello F23, conservato agli atti d'ufficio.

ART.17 – La presente scrittura privata sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi della tariffa II-parte seconda art.1 lett.b) del D.P.R. 131 del 26/04/1986, su richiesta e a spese della parte interessata.

ART.18 – Il presente contratto, previa lettura ed approvazione, viene sottoscritto dalle parti in forma digitale, ai sensi dell'art. 20 del codice dell'Amministrazione digitale (D.Lgs. n.82/2005).

IL COMUNE DI CATTOLICA

.....

L'IMPRESA

.....